

Benefici sul gasolio per uso autotrazione

di [Massimo Pipino](#)

Pubblicato il 10 aprile 2010

l'Agencia delle Dogane ha fissato le modalità per il recupero delle accise sul gasolio relativo ai consumi dell'anno 2009 - misura valida anche per i trasporti in conto proprio

Benefici sul gasolio per uso autotrazione - Consumi anno 2009 - Nota Agenzia delle Dogane del 19 marzo 2010.

Informiamo che con la nota specificata in oggetto è stata data attuazione ad uno dei punti del protocollo sottoscritto dalle Associazioni degli autotrasportatori il 1° dicembre 2009 con il Governo. Infatti, l'Agencia delle Dogane ha fissato le modalità per il **recupero delle accise sul gasolio relativo ai consumi dell'anno 2009** (misura valida anche per i trasporti in conto proprio).

Entrando nel merito delle indicazioni fornite dall'Agencia delle Dogane, si evidenzia quanto segue:

- con riferimento ai consumi effettuati tra il **1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009**, il beneficio riconoscibile è pari a **€ 19,78609**, per mille litri;
- per il momento, beneficiari del rimborso sono esclusivamente le imprese con **veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate**;
- per le imprese che utilizzano autoveicoli di peso compreso tra 3,5 e 7,49 tonnellate bisogna attendere la deroga comunitaria per l'estensione del beneficio.

Resta confermato il termine del **30 giugno 2010** per la presentazione delle istanze. Le imprese che scelgono di utilizzare il credito in compensazione con modello F24, possono usufruirne entro l'anno solare in cui il credito stesso è sorto, utilizzando il **Codice Tributo 6740**.

Per le **eccedenze di credito**, non utilizzate in compensazione entro la fine dell'anno in corso,

deve essere presentata - entro il **30 giugno 2011** - apposita domanda di rimborso in denaro agli Uffici dell'Agazia delle Dogane territorialmente competenti.

A questo proposito, l'Agazia informa che con la legge 244/2007 è stato fissato un limite annuale, pari a € 250.000, per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel "QUADRO RU" del modello di dichiarazione dei redditi. Eventuali eccedenze al limite dei 250.000 € sono compensabili, per l'intero importo residuo, a partire dal terzo anno successivo a quello in cui le stesse si sono generate (ad es.: dall'anno 2011 con riferimento alle eccedenze maturate nell'anno 2008).

L'Agazia delle Entrate con la risoluzione del 3 aprile 2008, n. 9/E ha precisato che il limite dei 250.000 € opera come limite complessivo di utilizzo dei crediti riportati nel "QUADRO RU" e che, in caso di sfioramento del limite di € 250.000, "...le compensazioni operate con la parte di tali crediti eccedente detto limite si considerano come non avvenute, con tutte le ordinarie conseguenze derivanti da compensazioni irraturalmente effettuate".

Ricordiamo che le imprese di autotrasporto di merci sono tenute a comprovare i consumi effettuati **unicamente mediante le relative fatture d'acquisto**.

Si informa inoltre che è disponibile sul sito dell'Agazia delle Dogane (www.agenziadogane.gov.it) il software per la compilazione dell'istanza di ammissione al beneficio che, come di consueto, dovrà essere consegnata agli uffici dell'Agazia delle Dogane competenti per territorio, mentre a partire dal prossimo mese di aprile sarà possibile effettuare l'invio per via telematica.

8 aprile 2010
Massimo Pipino

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l